

N. R.G. 921/2020



**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
DICOTTESIMA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto da:

dott.ssa Luciana Sangiovanni Presidente;
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice;
dott. Giuseppe Ciccarelli Giudice relatore ed estensore;
Ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 921/2020 promossa da:

-----, nato in Brasile il --/--/----, c.f. -----, C.U.I. 01K62G3,
rappresentata e difesa dall'avv. -----, come da mandato in atti;

- ricorrente -

contro

**MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ROMA**

- resistente -

e con l'intervento del Pubblico Ministero;

OGGETTO: riconoscimento protezione internazionale

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso ritualmente depositato, -----, nato in Brasile il --/--/----, ha impugnato il provvedimento emesso in data 12/9/2019 e notificato il 20/11/2019 con cui la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma le ha negato il riconoscimento dello status di rifugiato e di forme complementari di protezione.

Il Ministero dell'Interno, ritualmente costituito in giudizio, ha chiesto il rigetto della domanda.

La vicenda personale

La ricorrente ha dichiarato di essere cittadina della Repubblica Federale del Brasile, di voler essere chiamata -----; di essere cittadina della Repubblica Federale del Brasile; di essere nata e cresciuta a Governador Valadares, nello Stato di Minas Gerais; di professare la religione candomblé e di essere cattolica; di aver completato le scuole superiori; di aver lavorato come muratore e come parrucchiera nel suo Paese; di avere una famiglia di origine composta dalla madre, tre sorelle e quattro fratelli, tutti residenti a Governador Valadares, che suo padre è deceduto; di aver lasciato il Brasile la prima volta il 3/08/1996, quando accettava la proposta fattale da un conoscente che le prometteva un lavoro e una vita migliore, ma di aver scoperto di essere stata ingannata una volta arrivata in Italia; di aver contratto un debito di 10.000 euro con tale persona, che terminava di pagare nel 1998 (si veda il verbale, p. 6); di aver in Italia intrapreso la sua transizione; di essersi stancata della vita che conduceva in Italia e di aver pertanto deciso nel 2004 di tornare in Brasile, dove voleva aprire un negozio di parrucchiera con i soldi messi da parte; di non esservi riuscita per problemi economici e di aver lavorato in negozi di altri; che qui la persona che l'aveva condotta in Italia anni prima la infastidiva frequentemente chiedendole dei soldi; di aver lasciato nuovamente il Paese e di essere arrivata in Italia il 17/11/2009 per sentirsi più sicura e libera; di temere di subire discriminazioni, la pericolosità del Paese e la delinquenza.

La Commissione Territoriale, pur reputando credibile il racconto della ricorrente, non le ha ritenute riconducibili alle previsioni di cui all'art. 1(A) Convenzione di Ginevra 1951. Allo stesso tempo, la Commissione ha escluso sia la configurabilità di danno grave nel senso indicato dall'art. 14 D.lgs. 251/2007, sia la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 19, co. 1 e 1.1 D.lgs. 286/1998, come modificato dal D.L. 130/2020, per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.

Nel corso del giudizio, la ricorrente ha depositato la seguente documentazione: verbale di audizione; provvedimento di diniego della Commissione Territoriale; articoli di giornale condizione transgender in Brasile.

La ricorrente non è stata ascoltata in udienza poiché il giudice designato dal Collegio ha ritenuto che la causa prospettasse questioni di fatto e di diritto che potevano essere risolte sulla scorta della documentazione in atti e delle osservazioni scritte delle parti (cfr. Corte EDU, 12 novembre 2002, *Dory c. Svezia*, n. 28394/95; CGUE, 26 luglio 2017, *Moussa Sacko*, C-348/16) e ha concesso i termini per depositare note scritte ed eventuale documentazione, così come previsto dall'art. 83, comma 3, lettera f) D.L. 18/2020.

Tenuto conto dei fatti narrati dalla ricorrente a motivo dell'espatrio e di quelli allegati nel ricorso introduttivo, al quale il difensore si è riportato nelle note difensive, il Collegio ha condiviso quanto ritenuto dal relatore, non reputando necessaria l'audizione personale ai fini della decisione, in

quanto non sono stati dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda – sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti – né sono stati specificamente individuati aspetti in ordine ai quali la ricorrente intenda fornire chiarimenti (*ex multis* Cass. Civ. 21584/20; CGUE 4 ottobre 2018, C-652/16, *Ahmedbekova*).

Status di rifugiato

Per quanto concerne l'attendibilità di quanto esposto, si osserva come la valutazione di credibilità sia il risultato di una procedimentalizzazione della decisione da compiersi alla stregua dei criteri indicati nell'art. 3, co. 5 D.lgs. 251/2007 (cfr. *ex multis* Cass. Civ. 6879/2011 e Cass. Civ. 16202/2012). Inoltre, deve tenersi conto “*della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente*” [...], *con riguardo alla sua condizione sociale e all'età, non potendo darsi rilievo a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati quando si ritiene sussistente l'accadimento, sicché è compito dell'autorità amministrativa e del giudice [...], svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, disancorandosi dal principio dispositivo [...], mediante l'esercizio di poteri-doveri d'indagine officiosi e l'acquisizione di informazioni aggiornate sul paese di origine del richiedente, al fine di accertarne la situazione reale*” (Cass. Civ. 26921/2017).

Tanto premesso, il Collegio condivide quanto ritenuto dalla Commissione Territoriale quanto alla credibilità del racconto, ma ritiene verosimile anche che la ricorrente possa effettivamente subire episodi di discriminazione.

Dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente, emerge una vita segnata, fin dall'infanzia, dalla discriminazione a causa della sua identità di genere.

Come noto, anche se un singolo atto discriminatorio non rappresenta di per sé una persecuzione, molteplici atti ripetuti nel tempo, che vanno ad incidere sull'esercizio dei diritti fondamentali ed irrinunciabili della persona, possono assurgere a persecuzione.

Inoltre, l'art. 7 del D.Lgs. 251/2008, al primo comma lettera b), prevede che gli atti di persecuzione possono: “*costituire la somma di misure diverse, tra cui violazioni di diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a)*”; inoltre, nell'elenco non esaustivo delle fattispecie che vengono previste come atti persecutori, alla lettera f) del medesimo articolo sono espressamente menzionati gli “*atti specificatamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia*”.

Sul punto, le Linee Guida dell'UNHCR affermano che: “*possono costituire persecuzione forme meno gravi di offesa, perpetrate cumulativamente. Che cosa costituisca persecuzione dipenderà dalle circostanze del caso, fra cui l'età, il genere, le opinioni, i sentimenti e lo stato psicologico del*

richiedente. La discriminazione è un elemento comune nell'esperienza di molti soggetti LGBTI, e costituirà persecuzione laddove le misure discriminatorie, prese singolarmente oppure considerate cumulativamente, abbiano conseguenze di natura fondamentalmente pregiudizievole per la persona interessata. Per valutare se l'effetto cumulativo di tale discriminazione equivalga a persecuzione, vanno prese in esame le informazioni sul paese di origine". (Linee Guida in Materia di Protezione Internazionale n. 9: domande di riconoscimento dello status di rifugiato fondate sull'orientamento sessuale e/o l'identità di genere nell'ambito dell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del suo Protocollo del 1967 relativi allo status di rifugiato https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2020/07/Linee_guida_SOGI_ITA2012.final_.pdf).

Le informazioni sul Paese di origine rivelano che, nonostante l'adozione di leggi specifiche volte a tutelare le persone LGBTI sotto molteplici aspetti (occupazionale, sanitario, ecc.) e nonostante la recente pronuncia del 2019 del Tribunale superiore federale che equipara gli atti di discriminazione fondati sul genere e l'orientamento sessuale ad atti di razzismo passibili di sanzione penale, c'è una violenza diffusa e radicata contro le persone LGBT.

Il Ministero Pubblico Federale è responsabile della registrazione di segnalazioni di crimini commessi sulla base del genere o dell'orientamento sessuale, ma secondo quanto emerge dalle fonti è lento a rispondere. Secondo alcuni rappresentanti della società civile, la sottosegnalazione di crimini è dilagante perché molte persone LGBTI hanno paura di subire discriminazioni o violenze nell'attesa di ottenere protezione dalle autorità di polizia. Secondo l'ONG Grupo Gay da Bahia, il rischio per una persona transgender di essere uccisa è 17 volte superiore a quello di una persona gay. Secondo l'Associazione nazionale dei travestiti e dei transessuali in Brasile, in collaborazione con l'Istituto brasiliano di educazione trans, 124 uomini e donne transgender sono stati uccisi nel 2019, rispetto ai 163 del 2018. La polizia ha arrestato i sospettati solo nel 9% dei casi (USODS – US Department of State, 2020 Country Report on Human Rights Practices: Brazil, 30 marzo 2021, <https://www.ecoi.net/en/document/2048386.html>).

Luiz Mott, un antropologo e presidente del Grupo Gay de Bahia, ha riferito che la crescente violenza è dovuta alla prominenza dei politici ultraconservatori molti dei quali sono legati alla chiesa evangelica, potente nel congresso. I programmi televisivi legati alle chiese evangeliche spesso paragonano l'omosessualità al diavolo. "Nell'ultimo decennio il Brasile ha cercato di attuare politiche che potessero proteggere gruppi vulnerabili come gay e trans, ma per lo più hanno fallito, a causa della mancanza di investimenti o di cambiamenti nella visione della politica", ha detto Jurema Werneck, direttore esecutivo di Amnesty International Brazil. La violenza potrebbe sembrare in contrasto con l'immagine del Brasile come una nazione inclusiva che ospita la più

grande parata gay del mondo e dove il matrimonio gay è legale. Il paese ha anche una forte vena conservatrice: uno dei principali candidati alle elezioni presidenziali di quest'anno è l'ex capitano dell'esercito Jair Bolsonaro che ha detto che i bambini gay devono essere "corretti" con violenza (The Guardian, 'Violent deaths of LGBT people in Brazil hit all-time high', 22 January 2018 <https://www.theguardian.com/world/2018/jan/22/brazil-lgbtviolence-deaths-all-time-high-new-research>). Ogni 16 ore in media si verifica un omicidio omofobo in Brasile. Tra il 2011 e il 2018, sono state uccise 4422 persone della comunità LGBT. Dall'elezione di Jair Bolsonaro, gli attacchi alla comunità si sono moltiplicati, portando molti brasiliani gay o transgender a fuggire dal loro paese. (France24, 'Homotransphobia: Brazil's LGBT community finds refuge in Portugal, 21 June 2019, <https://www.france24.com/en/video/20190621-homotransphobia-brazils-lgbt-community-findsrefuge-portugal>).

Le ONG hanno rilevato la mancanza di opportunità economiche per le persone LGBTI: il 33 per cento delle aziende evita di assumere dipendenti LGBTI e coloro i quali hanno un impiego l'hanno perso durante la pandemia con un tasso molto più alto rispetto alla popolazione generale (USDOS – US Department of State: 2020 Country Report on Human Rights Practices: Brazil, 30 March 2021 <https://www.ecoi.net/en/document/2048386.html>).

Il noto omicidio nel 2018 di Marielle Franco, un'attivista per i diritti LGBTI, dei neri e delle donne, e il suo autista, Anderson Gomes, ha evidenziato gli ostacoli incontrati nell'ottenere giustizia e riparazioni per gli attacchi ai difensori dei diritti umani. Due uomini sono stati accusati di aver commesso gli omicidi. Tuttavia, due anni dopo la morte, le indagini devono ancora stabilire chi c'è dietro gli omicidi (AI – Amnesty International: Brazil 2020, 7 April 2021 <https://www.ecoi.net/en/document/2048645.html>). Tra gennaio e giugno 2020, l'ufficio nazionale del difensore civico per i diritti umani ha ricevuto 1.134 denunce di violenza, discriminazione e altri abusi contro lesbiche, gay, bisessuali e transessuali (HRW – Human Rights Watch: World Report 2021 - Brazil, 13 January 2021 <https://www.ecoi.net/en/document/2043529.html>).

Nelle elezioni di ottobre 2018, il Brasile ha eletto come presidente un ex ufficiale militare e populista di estrema destra, Jair Bolsonaro, che ha condotto una campagna particolarmente aggressiva contro le donne e le persone LGBTI (ICNL – International Center for Not-for-Profit Law: Civic Freedom Monitor: Brazil, 18 November 2020 <https://www.icnl.org/resources/civic-freedom-monitor/brazil>).

Il presidente, che è in carica da gennaio 2019, ha favorito contrapposizioni attraverso la sua eccessiva retorica contro "la sinistra", le donne, le persone LGBT, gli indigeni e gli afro-brasiliani (Bertelsmann Stiftung: BTI 2020 Country Report Brazil, 29 April 2020

https://www.ecoi.net/en/file/local/2029464/country_report_2020_BRA.pdf) e in un paese in cui le persone LGBT sono a rischio significativo di essere bersaglio di violenza, gli attacchi omofobi possono incoraggiare l'autocensura (Freedom House: Freedom on the Net 2020 - Brazil, 14 October 2020 (<https://www.ecoi.net/en/document/2039056.html>)). Difatti, il presidente ha minacciato di espungere ogni riferimento all'"omosessualità" dai libri di testo scolastici (Reuters, "'We stand and we resist' says head of Brazil's first LGBT+ bank", 14 November 2019, <https://www.reuters.com/article/brazil-lgbt-banking/we-stand-and-we-resist-says-head-of-brazilsfirst-lgbt-bank-idUKL8N27U7N5?edition-redirect=uk>).

Ad aprile 2020 il presidente Bolsonaro ha emesso un decreto per eliminare 34 consigli interministeriali che fanno da ponte tra la società civile e il governo su una serie di temi relativi ai diritti umani, quali il Consiglio Nazionale LGBT, il Consiglio Nazionale per la Libertà Religiosa, il Consiglio Nazionale per le Politiche di Uguaglianza Razziale, il Consiglio Nazionale per i Diritti dei Bambini e degli Adolescenti e il Consiglio Nazionale per i Rifugiati. Nonostante il contrario avviso della Corte Suprema, il Presidente ha ritenuto i consigli uno spreco di risorse. Nel world report di Human Rights Watch 2020 sugli eventi del 2019 è riportato: «Il Presidente Bolsonaro ha rilasciato dichiarazioni omofobiche e ha cercato di limitare i diritti delle persone lesbiche, gay, bisessuali e transgender (LGBT). Il presidente Bolsonaro ha affermato ad agosto che le famiglie sono solo quelle composte da un uomo e da una donna. A settembre, la Corte Suprema del Brasile ha ribadito che le unioni omosessuali sono famiglie. A gennaio, Jean Wyllys, un sostenitore dei diritti LGBT che aveva ricevuto minacce di morte, si è dimesso dal suo seggio al Congresso, temendo per la sua vita. È stato sostituito da David Miranda, che, come Wyllys, è apertamente gay e anche quest'ultimo ha riferito di aver ricevuto minacce di morte (UK Home Office: Country Information Note Brazil: Background information, including internal relocation, November 2020 https://www.ecoi.net/en/file/local/2040940/Brazil_-_Background_note_and_Internal_relocation_-_CPIN_-_v1.0_Nov_2020_Gov_uk.pdf).

Le COI riportate rivelano dunque che, se rimpatriata, la ricorrente correrebbe il rischio concreto di subire atti violenti e discriminatori tali da ammontare a persecuzione in ragione della sua identità di genere e della specifica provenienza geografica. A ciò si aggiunga il complessivo peggioramento della situazione con il governo Bolsonaro, di ostacolo alla libera manifestazione della propria identità sessuale.

Ricorrono nel caso di specie, i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi dell'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28/7/1951, ratificata dall'Italia con l. n.722/54 nonché degli artt. 7 e 8 del D.lgs 251/07.

Stante l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, le spese di lite possono essere

compensate.

P.Q.M.

- riconosce alla ricorrente lo status di rifugiato ai sensi degli artt. 7 e 8 del dlgs 251/07;

- spese compensate.

Roma, 14 settembre 2021

Il Presidente
Luciana Sangiovanni